

REGOLAMENTO (CEE) N. 266/85 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 1985
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2260/84 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1223/83 del Consiglio, del 20 maggio 1983, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1474/84 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3589/84 ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 173/85 ⁽⁸⁾;

considerando che, in mancanza del prezzo indicativo valevole per la campagna 1985/1986 per il colza e il ravizzone, l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata per il mese di luglio 1985, per questi prodotti, ha potuto essere calcolato solo provvisoriamente sulla base del prezzo indicativo proposto dalla Commissione al Consiglio per la campagna 1985/1986; che detto importo deve quindi essere applicato solo provvisoriamente e che dovrà essere confermato o sostituito quando il prezzo indicativo della campagna 1985/1986 sarà noto;

considerando che, per il periodo dal 23 al 29 gennaio 1985, per talune monete:

- per il mese corrente, il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;
- per taluni mesi a termine, lo scarto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1569/72 supera lo 0,5%; che tale scarto, per taluni importi differenziali a termine, si scosta di oltre un punto dalla percentuale considerata per la fissazione precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3589/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2681/83 sono fissati negli allegati.

2. Tuttavia l'importo dell'integrazione, in caso di fissazione anticipata, per il mese di luglio 1985 per il colza e il ravizzone, sarà confermato o sostituito con effetto dal 1° febbraio 1985, per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1985/1986.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
⁽²⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 132 del 21. 5. 1983, pag. 33.
⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
⁽⁶⁾ GU n. L 143 del 30. 5. 1984, pag. 4.
⁽⁷⁾ GU n. L 332 del 20. 12. 1984, pag. 63.
⁽⁸⁾ GU n. L 20 del 24. 1. 1985, pag. 21.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	12,942	13,160	13,416	12,547	12,755	6,804 (1)
2. Aiuti finali:						
Semi raccolti e trasformati in:						
— R.f. di Germania (DM)	33,41	33,95	34,61	32,84	33,32	19,88 (1)
— Paesi Bassi (Fl)	37,65	38,26	38,96	36,96	37,50	22,26 (1)
— UEBL (FB/Flux)	600,66	610,78	622,66	580,81	590,47	302,91 (1)
— Francia (FF)	80,01	81,44	82,56	75,29	76,78	35,88 (1)
— Danimarca (Dkr)	108,91	110,74	112,90	105,58	107,33	56,45 (1)
— Irlanda (£ Irl)	9,708	9,871	10,058	9,335	9,492	4,516 (1)
— Regno Unito (£)	6,520	6,643	6,791	6,219	6,356	2,670 (1)
— Italia (Lit)	18 533	18 841	18 920	17 386	17 687	8 273 (1)
— Grecia (Dra)	998,65	1 016,99	1 038,95	956,27	976,06	436,86 (1)

(1) Sulla base della proposta della Commissione relativa al prezzo indicativo e fatta salva la decisione del Consiglio.

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
1. Aiuti nominali (ECU):	21,320	21,935	21,935	20,935	20,935
2. Aiuti finali:					
Semi raccolti e trasformati in:					
— R.f. di Germania (DM)	53,57	55,03	55,07	53,01	53,01
— Paesi Bassi (Fl)	60,36	62,01	62,01	59,67	59,67
— UEBL (FB/Flux)	989,50	1 018,04	1 018,04	970,03	970,03
— Francia (FF)	136,96	141,18	140,58	132,31	132,31
— Danimarca (Dkr)	179,41	184,58	184,58	176,17	176,17
— Irlanda (£ Irl)	15,992	16,454	16,447	15,623	15,623
— Regno Unito (£)	11,602	11,983	11,983	11,324	11,324
— Italia (Lit)	30 349	31 225	30 923	29 181	29 181
— Grecia (Dra)	1 745,38	1 801,05	1 801,05	1 705,90	1 705,90

ALLEGATO III

Corso dell'ECU da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese
DM	2,220750	2,214070	2,207970	2,201530	2,201530	2,184410
Fl	2,510130	2,503010	2,496200	2,489380	2,489380	2,470230
FB/Flux	44,422300	44,467200	44,506300	44,550800	44,550800	44,662200
FF	6,791220	6,797960	6,804570	6,813500	6,813500	6,845650
Dkr	7,923910	7,937020	7,949930	7,958800	7,958800	7,983890
£ Irl	0,713812	0,717101	0,719800	0,722668	0,722668	0,730084
£	0,628039	0,629923	0,631579	0,633235	0,633235	0,637027
Lit	1 367,66	1 373,95	1 380,13	1 386,30	1 386,30	1 402,91
Dra	90,686600	90,688200	90,687500	90,696300	90,696300	90,756700